

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1499

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOIARDI, ALINI, CARRARA SUTOUR, LIBERTINI,
GRANZOTTO, LATTANZI**

Presentata il 26 maggio 1969

Modificazione alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, relativa a disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I dipendenti delle imprese artigiane operanti nel settore della edilizia sono, come è noto, esclusi dai benefici dell'integrazione salariale fissati con legge 3 febbraio 1963, n. 77 che regola invece la materia in favore degli operai dipendenti da aziende industriali operanti nello stesso settore. Con la legge sopra citata si è fatto fronte opportunamente alla situazione drammatica in cui venivano a trovarsi gli operai edili ogni qualvolta, per effetto delle intemperie stagionali, o per cause comunque non dipendenti dalla loro volontà o non dipendenti dalla volontà delle imprese, fossero costretti alla diminuzione di ore lavorative o a interruzioni periodiche della loro attività.

Il fatto però che dagli indubbi vantaggi della legge venissero esclusi gli operai edili dipendenti da imprese artigiane ha provocato inconvenienti di varia natura che non hanno pesato soltanto sugli operai, soggetti ad una situazione di palese ingiustizia, ma sulle

stesse imprese artigiane, costrette fatalmente a sobbarcarsi oneri invece sottratti a imprese ben più consistenti e finanziariamente vitali.

L'esclusione operata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 77, in altre parole, oltreché implicare una discriminazione inaccettabile nel trattamento economico dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane operanti nell'edilizia rispetto ai lavoratori occupati nel settore industriale, determina per la stessa impresa artigiana, a sua volta e per le stesse ragioni soggetta al rischio di interruzioni dell'attività lavorativa, una situazione assai incerta e pesante nell'impiego della manodopera qualificata e nel mantenimento del suo rapporto d'occupazione. Accade perciò che l'impresa artigiana edile, mentre è chiamata ad eseguire nel cantiere attività specializzate, viene poi esclusa da quella normativa atta ad incentivare l'occupazione di manodopera qualificata, creando, anche sotto questo profilo, una posi-

zione di privilegio per le imprese industriali. Per queste ragioni, del resto insistentemente esposte e sollecitate dai lavoratori dell'artigianato, dalle loro associazioni e dai loro sindacati, si rende necessaria la modifica alla

legge 3 febbraio 1963, n. 77, al fine di estendere agli operai delle imprese artigiane e affini gli stessi benefici di cui giustamente usufruiscono gli operai delle imprese industriali operanti nel settore dell'edilizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni relative agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia fissate dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, sono estese agli operai dipendenti dalle aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini.

ART. 2.

La commissione provinciale che autorizza la corresponsione dell'integrazione salariale, di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, è composta, oltre che dai membri già previsti, di 3 rappresentanti delle aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e di 3 rappresentanti degli operai da esse dipendenti, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

ART. 3.

La commissione centrale, di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, è composta, oltre che dai membri già previsti, di 3 rappresentanti delle aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e di 3 rappresentanti degli operai da esse dipendenti, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

ART. 4.

In materia di contribuzioni in favore della Cassa integrazione guadagni, sono applicate per le aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia le stesse norme di cui all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.